



COMUNE DI GIOI

Provincia di Salerno

Telefono: 09740991026 – Fax: 09740991503

Peo: anagrafegioi@gmail.com – Pec: protocollo@pec.comune.gioi.sa.it

Sito istituzionale: <https://www.comune.gioi.sa.it>

Codice fiscale: 84000570659 – Partita Iva: 02623820657

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 9 DEL 01/10/2026

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA URBANO-RURALE – PROROGA DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI AL 15 OTTOBRE 2026 – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI NEI CASTAGNETI DA FRUTTO AI SENSI DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 393 DEL 29/09/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il rischio di incendi boschivi costituisce una delle tipologie di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile e che il Sindaco, quale Autorità locale di protezione civile, è

chiamato ad adottare le misure necessarie alla prevenzione e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica;

- con Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 la Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio regionale, originariamente previsto dal 15 giugno al 30 settembre 2026;
- con **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 393 del 29/09/2026**, avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026. Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo”, è stato prorogato al **15 ottobre 2026** il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania;
- il medesimo Decreto regionale prevede la facoltà, per i Sindaci dei Comuni interessati, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità, specifiche ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire ai castanicoltori la ripulitura dei terreni da ricci, fogliame e felci mediante raccolta, concentramento e abbruciamento, finalizzata alla successiva raccolta del prodotto;
- il Comune di **Gioi** è espressamente ricompreso tra i Comuni interessati dal comparto del **Marrone di Roccadaspide** per i quali è prevista tale facoltà;
- il Decreto regionale prescrive, per le predette attività di abbruciamento, specifiche condizioni di sicurezza, tra cui la distanza minima di 100 metri dai boschi, l'esecuzione nelle ore mattutine dall'alba alle ore 9:00, l'assenza di vento, la presenza continuativa di operatori in numero adeguato e la disponibilità di acqua e attrezzature per lo spegnimento;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 54, comma 4;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 182, comma 6-bis;
- la Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, ed in particolare l'art. 25, comma 1, lett. f);
- la Legge regionale 22 maggio 2017, n. 12, recante “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- il Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3, “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale”, ed in particolare l'art. 75;
- il Decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155;
- la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001714-P del 26/05/2026;
- il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2026-2028, approvato con D.G.R. n. 364 del 09/07/2026;
- il Decreto Dirigenziale regionale n. 212 del 09/06/2026;
- il **Decreto Dirigenziale regionale n. 393 del 29/09/2026**;

CONSIDERATO CHE

permangono le condizioni di rischio che hanno determinato la proroga regionale dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi fino al 15 ottobre 2026;

RITENUTO

necessario adottare, nell'ambito del territorio comunale, ulteriori misure di prevenzione e contrasto del rischio di incendio boschivo e di interfaccia urbano-rurale, nonché disciplinare le attività consentite in deroga per la ripulitura dei castagneti da frutto, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni regionali;

ORDINA

1. DURATA DEL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ

Nel territorio del Comune di Gioi sono confermate le disposizioni, i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, come da Ordinanza Sindacale n 3 del 18/06/2026 prorogato dalla Regione Campania fino al 15 ottobre 2026, salvo ulteriori provvedimenti delle competenti Autorità.

2. DIVIETI GENERALI

È fatto divieto:

- di procedere alla combustione dei residui vegetali agricoli e forestali durante il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;
- di procedere all'abbruciamento delle stoppie e delle erbe infestanti, anche negli incolti, nei periodi e nei casi previsti dalla normativa regionale;
- di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino alla distanza di 100 metri dagli stessi, nonché nei pascoli;
- nei boschi e nei pascoli, di utilizzare motori o fornelli che producano faville o brace, utilizzare apparecchi a fiamma o elettrici per il taglio dei metalli, far brillare mine, fumare o compiere operazioni che possano determinare anche indirettamente pericolo di incendio;
- di gettare fiammiferi, mozziconi o sigarette accese;
- di sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali consentite dalla normativa;
- di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, mongolfiere di carta dotate di fiamme libere o altri articoli pirotecnici nei boschi e a distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e dai pascoli, salvo le eventuali deroghe autorizzate con ordinanza sindacale per manifestazioni pubbliche, con le necessarie misure di prevenzione incendi.

3. PREVENZIONE A CARICO DEI PROPRIETARI E CONDUTTORI DI TERRENI

I proprietari, affittuari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, abbandonati o a riposo sono tenuti a realizzare e mantenere fasce protettive e precese prive di residui vegetali, di larghezza non inferiore a metri 5, lungo il perimetro dei fondi, al fine di impedire la propagazione degli incendi.

I proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o situate nelle immediate vicinanze delle stesse sono tenuti a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di propria competenza.

4. TERRENI AGRICOLI E COLTURE CEREALICOLE E FORAGGERE

I proprietari, affittuari e conduttori dei terreni a coltura cerealicola e foraggera, al termine delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono realizzare fasce protettive o precesa arata, di larghezza non inferiore a metri 5, idonee ad impedire la propagazione del fuoco alle aree confinanti.

È fatto divieto di procedere alla combustione dei residui vegetali durante il periodo di grave pericolosità regionale, ferme restando le ulteriori disposizioni previste dalla normativa statale e regionale.

5. AREE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE, STRUTTURE TURISTICHE E RICETTIVE

I proprietari e gestori di strutture ricettive, nonché i proprietari delle aree di interfaccia urbano-rurale, devono mantenere efficienti le fasce di protezione e provvedere alla pulizia delle aree circostanti gli insediamenti, per un raggio di almeno 20 metri, mediante eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi, necromassa e di ogni fonte di possibile innesco.

Le strutture dovranno essere dotate di idonei piani di evacuazione, punti di raccolta mantenuti liberi e accessibili e sistemi di difesa antincendio conformi alla normativa vigente.

6. STRADE, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Gli enti, società e soggetti gestori delle infrastrutture e dei servizi sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, con rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti e altro materiale infiammabile, nonché alla manutenzione della vegetazione arborea che possa ostacolare il transito dei mezzi di soccorso.

7. AREE BOSCADE

I proprietari, affittuari, conduttori ed enti titolari della gestione, manutenzione e conservazione delle aree boscate devono provvedere al ripristino e alla pulizia dei viali parafulco, nonché alle attività di spalcatura e potatura previste dalla normativa regionale e dalla pianificazione forestale.

8. ATTIVITÀ DI ABBRUCIAMENTO NEI CASTAGNETI DA FRUTTO – DEROGA

IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 393 DEL 29/09/2026, È CONSENTITA, IN DEROGA AL DIVIETO GENERALE DI COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI VIGENTE DURANTE IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ, ESCLUSIVAMENTE NEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITÀ DI COLTURA RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOI, LA RIPULITURA DEL TERRENO DA RICCI, FOGLIAME E FELCI MEDIANTE RACCOLTA, CONCENTRAMENTO E ABBRUCIAMENTO, FINALIZZATA ALLA SUCCESSIVA RACCOLTA DELLE CASTAGNE.

LA DEROGA È AMMESSA ESCLUSIVAMENTE ALLE CONDIZIONI E CON LE MODALITÀ STABILITE DALLA PRESENTE ORDINANZA E DAL D.D. REGIONALE N. 393/2026.

9. PRESCRIZIONI PER L'ABBRUCIAMENTO

Le attività di cui al precedente articolo devono essere effettuate nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la bruciatura deve avvenire ad una distanza di **almeno 100 metri dai boschi**;
- b) la bruciatura deve essere effettuata **sul posto**, esclusivamente in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca;
- c) il materiale vegetale deve essere raccolto e distribuito in **piccoli cumuli**;
- d) le operazioni devono essere effettuate esclusivamente in **orario mattutino, dall'alba alle ore 9:00**;
- e) è vietato procedere all'abbruciamento **in presenza di vento**;
- f) durante tutta l'operazione deve essere garantita la presenza **obbligatoria e continuativa di un numero adeguato di operatori, mai da soli**;
- g) gli operatori devono essere muniti di adeguate attrezzature e di sufficiente disponibilità di acqua per lo spegnimento;
- h) il focolare deve essere opportunamente circoscritto e protetto in modo da impedire la dispersione di braci e scintille;

i) al termine delle operazioni il fuoco deve essere **completamente spento** prima dell'abbandono del luogo;

j) devono essere adottate tutte le ulteriori precauzioni necessarie a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi.

10. COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Chiunque intenda effettuare le attività di abbruciamento autorizzate dalla presente ordinanza deve darne **comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento:**

- al Comune di Gioi – Ufficio competente;
- alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio;
- al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

La comunicazione preventiva non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di rispettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza e nella normativa vigente.

11. SOSPENSIONE IMMEDIATA DELLE ATTIVITÀ IN CASO DI ELEVATA SUSCETTIVITÀ

Le attività di abbruciamento autorizzate in deroga devono essere **immediatamente sospese** qualora la S.O.R.U. – Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile – dirami un “**Avviso condizioni di suscettività all'innesco e propagazione di incendi boschivi**” che preveda un livello di suscettività **ALTA** per il territorio comunale di Gioi.

In tale circostanza è fatto divieto di iniziare nuove attività di abbruciamento fino alla cessazione delle condizioni che ne hanno determinato la sospensione.

12. DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DI MATERIALE DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO

La deroga prevista dalla presente ordinanza riguarda **esclusivamente ricci, fogliame e felci provenienti dalla ripulitura dei castagneti da frutto in attualità di coltura.**

È pertanto vietata qualsiasi combustione di rifiuti, materiali plastici, pneumatici, materiali trattati, rifiuti urbani o speciali, nonché di qualsiasi altro materiale non espressamente ricompreso nella presente deroga.

13. VIGILANZA

La Polizia Municipale, le Forze di Polizia, i Carabinieri Forestali, i Vigili del Fuoco e gli altri organi competenti sono incaricati, ciascuno per quanto di competenza, della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e delle disposizioni statali e regionali in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

14. SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenuti nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, ed in particolare dall'art. 178-bis del Regolamento regionale n. 3/2017, oltre alle eventuali sanzioni penali qualora ne ricorrano i presupposti.

15. EFFICACIA

La presente ordinanza ha **effetto immediato** dalla sua pubblicazione e rimane efficace fino al **15 ottobre 2026**, salvo cessazione anticipata, modifica o ulteriore proroga disposta dalle competenti Autorità.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano integralmente le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale regionale n. 393 del 29/09/2026, nel Decreto Dirigenziale n. 212/2026 e nella restante normativa vigente in materia di incendi boschivi.

16. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza sarà:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune;
- trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
- trasmessa alla Protezione Civile della Regione Campania;
- trasmessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- trasmessa al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio;
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri Forestali competente per territorio;
- trasmessa alla Provincia di Salerno;
- trasmessa agli uffici comunali competenti e alla Polizia Municipale.

Il Decreto Dirigenziale regionale n. 393/2026 prevede espressamente la trasmissione delle ordinanze adottate ai sensi dello stesso alla Prefettura, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e agli uffici territoriali del Genio Civile competenti.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero gli ulteriori rimedi previsti dalla normativa vigente.

IL SINDACO
f.to Maria Teresa Scarpa